

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 3274/93 DEL CONSIGLIO

del 29 novembre 1993

che impedisce la fornitura di taluni beni e servizi alla Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 228 A,

vista la posizione comune adottata dal Consiglio dell'Unione europea, del 22 novembre 1993,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità ha adottato il regolamento (CEE) n. 945/92 del Consiglio⁽¹⁾, in conformità della risoluzione 748 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

considerando che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, visto che la Libia continua a rifiutare di ottemperare alle risoluzioni 731 (1992) e 748 (1992) e agendo nell'ambito del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha deciso, nella risoluzione 883 (1993) dell'11 novembre 1993 di ampliare il campo di applicazione delle misure stabilite nella risoluzione 748 (1992);

considerando che per motivi di trasparenza la Comunità ha deciso di inserire le misure addizionali nell'ambito di uno strumento comunitario unico;

considerando che in tali condizioni il regolamento (CEE) n. 945/92 può essere abrogato;

considerando che la legislazione comunitaria, secondo le risoluzioni 748 (1992) e 883 (1993) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, non deve pregiudicare alcuni servizi di trasporto aereo giustificati da esigenze umanitarie significative, né impedire la fornitura di attrezzature di emergenza e di apparecchiature e servizi direttamente collegati al controllo del traffico aereo civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È rifiutata l'autorizzazione di decollare dal territorio della Comunità, di atterrare su di esso oppure di sorvolarlo a qualsiasi aeromobile che preveda di atterrare nel

territorio della Libia oppure che abbia decollato dallo stesso.

2. L'autorizzazione è tuttavia accordata se il volo in questione è stato approvato per motivi connessi ad esigenze umanitarie significative dal comitato istituito ai sensi del paragrafo 9 della risoluzione 748 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Articolo 2

1. Sono vietati l'attività e il funzionamento di tutti gli uffici della Libyan Arab Airlines, i cui uffici devono essere completamente chiusi.

2. È vietata qualsiasi transazione commerciale con la Libyan Arab Airlines, compresi il pagamento e l'accettazione di biglietti o di altri titoli emessi da detta compagnia aerea.

Articolo 3

1. È vietato fornire alla Libia, direttamente o indirettamente, i beni e/o i servizi elencati in allegato al presente regolamento.

2. La fornitura di questi beni e/o servizi alla Libia può tuttavia essere autorizzata dalle competenti autorità degli Stati membri a condizione che la loro utilizzazione finale sia diversa dalle utilizzazioni finali descritte nell'allegato.

3. Gli Stati membri si informano reciprocamente ed informano la Commissione, entro trenta giorni, sulle esportazioni in Libia autorizzate a norma del paragrafo 2.

Articolo 4

1. Il governo e le autorità della Libia e le aziende commerciali e industriali, oppure le imprese di pubblici servizi di proprietà o soggette al controllo, in forma diretta o indiretta, del governo o di autorità pubbliche della Libia oppure da qualsiasi persona che, secondo gli Stati membri e ai fini del presente regolamento, operi a nome del governo o di autorità pubbliche della Libia o delle entità suddette, potranno disporre dei fondi o altre risorse finanziarie provenienti dalla vendita o dalla fornitura di petrolio e dei prodotti da esso derivati, compreso il gas

(¹) GU n. L 101 del 15. 4. 1992, pag. 53.